

COMUNE DI SAN SALVO PROVINCIA DI CHIETI

committente

Amministrazione Comunale

progetto

PIANO DEMANIALE
MARITTIMO COMUNALE



Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Ing. Michele Saraceni



elaborato

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

data

SETTEMBRE 2019

fase progettuale

tavola

REL

03

--

--

0				
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	VISTO

PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE

Norme Tecniche di Attuazione

Art.1

Norme generali

Gli stabilimenti balneari esistenti alla data di approvazione del presente Piano, in contrasto con le norme previste, potranno subire trasformazioni solo nell'ambito delle superfici e volumi regolarmente approvati e/o per essere adeguati alle presenti norme.

Le concessioni che non hanno raggiunto gli indici fissati dalle seguenti norme potranno adeguarsi.

Le concessioni che alla data di approvazione del presente piano, hanno raggiunto o superato gli indici previsti potranno conservare le cabine e la superficie chiusa eccedente (purché muniti di regolare autorizzazione).

In tutte le aree del demanio marittimo concesse per la realizzazione di stabilimenti balneari, servizi di ristorazione e ricettività, impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico, impianti termali o per cure, devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i portatori di handicap.

I confini, le delimitazioni delle concessioni e le dimensioni dei chioschi esistenti, riportati in planimetria, sono del tutto indicativi. A tal fine valgono le dimensioni e le prescrizioni già autorizzate dalle autorità competenti alla data di approvazione del presente Piano.

Art. 2

Tipologie di insediamento

Ai sensi dell'art. 4 del PDMR, gli insediamenti consentiti sono i seguenti:

- a) stabilimenti balneari con impianti mobili;
- b) stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili;
- c) servizi di ristorazione;
- d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
- e) impianti termali o per cure;
- f) punti di alaggio barche;
- g) servizio natanti ed imbarcazioni;
- h) strutture turistico ricettive all'aria aperta nei limiti di regolamentazione delle tipologie esistenti;
- i) servizi di ombreggio (attrezzatura balneare), senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere confinanti con il pubblico demanio marittimo;
- j) circoli nautici;
- k) riserve naturali, zone di pregio ambientale (SIC – biotopo) e/o zone di riproduzione/dimora di fauna e flora protetta segnalate dalle associazioni ambientaliste, aree protette ed enti di ricerca;

- l) aree attrezzate per associazioni onlus per servizio esclusivo a persone diversamente abili e/o persone a basso reddito “incapienti”;
- m) aree attrezzate per cani e gatti “bao/miao beach”.

Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà o facile rimovibilità, indipendentemente dalla loro classificazione in strutture fisse o mobili in conformità alle definizioni di cui all'art. 3 del PDMR, pur nel rispetto della normativa di prevenzione del danno sismico.

Dovranno, altresì, essere realizzati preferibilmente in legno o altri materiali naturali certificati a basso impatto ambientale, riciclati o riciclabili, e secondo criteri costruttivi improntati all'inserimento armonioso nel paesaggio circostante.

Si intende per precario e di facile rimozione ogni fabbricato che risponda ai seguenti requisiti:

- possibilità di smontaggio degli elementi costruttivi principali con mezzi meccanici di uso corrente e minimi interventi di demolizione o rottura;
- facilità di carico, con semplici operazioni di sollevamento o ribaltamento, nonché di trasporto dei componenti con mezzi di uso corrente;
- fondazioni realizzate con elementi prefabbricati, in nessun caso in conglomerato cementizio armato gettato in opera;
- collegamento meccanico tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con piastre e bulloni ovvero con apparecchi d'appoggio o similari;
- struttura ad elementi collegati senza saldature o getti di conglomerato cementizio.

Non è consentita alcuna escavazione al disotto del piano di calpestio dell'arenile, ad esclusione di quella minima necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione della struttura.

Le strutture realizzabili potranno essere attrezzate con tutti gli impianti tecnologici utili alla vita di spiaggia tra cui l'impianto idrico-sanitario, termico, condizionamento, elettrico, telefonico diffusione sonora. Potranno altresì essere dotate di connessione, anche wireless, a reti telematiche locali o ad internet.

Gli scarichi di tutti i servizi igienici e le cucine, dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento.

Gli scarichi delle docce, invece dovranno essere riutilizzati.

Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti, la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile del turismo.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari consente di preservare l'ambiente e le sue risorse e, nel contempo, di realizzare consistenti risparmi di spesa sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari va attuata perseguendo:

- il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti, al fine di diminuirne i consumi;
- l'impiego di tecnologie sostenibili per il riutilizzo della risorsa acqua e la produzione di energie da fonti rinnovabili;

-la raccolta differenziata dei rifiuti;

-la sensibilizzazione degli operatori e della clientela verso i temi ambientali.

Il risparmio delle risorse idriche dovrà essere ottenuto attraverso il controllo ed il mantenimento in efficienza di tutte le connessioni idrauliche, compreso l'allaccio all'acquedotto, in modo da evitare dispersioni nonché attraverso l'installazione, in tutti i rubinetti e nelle docce di riduttori di flusso e temporizzatori in grado di abbattere i consumi.

L'impiego di tecnologie a basso consumo ed a basso impatto dovrà consentire, attraverso un sistema di raccolta, filtrazione, accumulo e decantazione, il riutilizzo delle acque grigie provenienti dalle docce per alimentare gli scarichi dei wc e gli impianti di irrigazione.

Le sistemazioni a verde potranno avere le funzioni di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, chiusura ed apertura di angolo di visuale, arredi di impianti balneari e di zone attrezzate, sicurezza del transito pedonale e dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

-vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo;

-dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue oppure irrigate con serbatoi alimentati da acqua di recupero;

-la realizzazione di prati andrà limitata a piccole aiuole con funzione decorativa;

-le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatori e similari);

-l'utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata ad ospitare piante da fiore, le piante arbustive dovranno essere collocate nel terreno;

-siepi verdi o fioriere non dovranno impedire la visibilità oltre la quota di m. 1,20 dal piano pavimentato e comunque saranno disposte in modo sporadico, così da non costituire barriera continua.

Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde.

I progetti per la realizzazione di nuovi stabilimenti balneari o di interventi sull'esistente, dovranno essere corredati da elaborati contenenti una illustrazione dettagliata delle sistemazioni esterne e delle opere a verde previste.

Art. 3

Spiagge libere

Nella tavola grafica é riportata con apposita campitura la localizzazione dei tratti di spiaggia libera, che sviluppa un fronte complessivo di ml. 646 circa, pari al 24,73% dell'intero arenile oggetto d'intervento, oltre il tratto di ml. 345,00 circa antistante il "Biotopo Costiero" che seppure dato in concessione viene utilizzato per la balneazione.

Le aree destinate a spiaggia libera, compatibilmente con le esigenze di balneazione, possono essere utilizzate per manifestazioni turistico-commerciali di carattere temporaneo con la installazione di impianti mobili durante e fuori la stagione balneare (anche tende ombreggianti) in deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 42 del PDMR.

Le relative concessioni sono intestate o collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati sub ingressi, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante.

Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di tipo balneare, possono essere dotate, a cura dei comuni interessati, dei servizi igienici e del servizio di sorveglianza e salvataggio e pulizia dell'arenile.

Per la gestione delle spiagge libere, resta la facoltà dell'Amministrazione Comunale di ricorrere anche a convenzioni con cooperative.

La concessione demaniale dell'area, come quella per la colonia, sarà intestata al Comune e la relativa gestione potrà essere affidata anche a terzi.

Le aree destinate a spiaggia libera, compatibilmente con le esigenze di balneazione, possono essere utilizzate per manifestazioni turistico/commerciale/culturale/sportivo di carattere temporaneo con l'installazione di impianti mobili durante e fuori la stagione balneare, la dotazione di servizi minimi con volume e tettoie non può superare il 5% dell'area totale destinata a spiaggia libera con una superficie massima di metri quadrati 25 e la superficie coperta da piazzola/piattaforma non può superare il 15% dell'area totale destinata a spiaggia libera con superficie massima di metri quadrati 150.

Le aree destinate a spiaggia libera, compatibilmente con le esigenze di balneazione, possono essere utilizzate per manifestazioni turistico/commerciale/culturale/sportivo di carattere temporaneo con la installazione di impianti mobili durante e fuori la stagione balneare, anche in deroga al precedente comma, qualora patrocinate dall'ente.

Al fine di migliorare e potenziare l'attrattività turistico-ricettiva, il Comune intende far realizzare sulle aree delimitate sub lettere G H I L M N, impianti sportivi e ricreativi ad uso temporaneo limitato alla stagione balneare (come definita dall'ordinanza di balneazione annuale) di facile rimozione.

Si dovrà procedere alla richiesta di concessione direttamente all'Agenzia del Demanio (come da nota dell'Agenzia del Demanio prot. 2019/3875/DRAM del 08/04/2019) previo parere urbanistico comunale.

Art . 4

Area destinata a colonia marina

L'area è destinata alle colonie marine e ad associazioni nonché a cooperative che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. La stessa deve essere attrezzata, come per le spiagge libere, dei servizi minimi, anche di tipo igienico e di accesso per persone portatrici di handicap.

I servizi igienici possono essere realizzati con strutture fisse, gli altri servizi devono essere realizzati con strutture mobili, entrambi non possono coprire più del 5% del totale dell'area destinata a spiaggia libera.

La superficie pavimentata non può superare il 15% dell'area destinata a spiaggia libera.

Art. 5

Concessioni demaniali

Il presente Piano prevede il rilascio di n. 2 nuove concessioni demaniali marittime, oltre a n. 4 concessioni riservate, ai sensi del punto 35 dell'art. 5 del P.D.M. Regionale.

Si dovranno rispettare le prescrizioni della Soprintendenza formalizzate con nota prot. 6033 del 17/05/2019.

Le concessioni riservate dovranno essere intestate o collegate alla struttura ricettiva e non potranno essere cedute separatamente né potranno essere autorizzati sub ingressi, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante.

Per le nuove concessioni si procederà con bando ad evidenza pubblica.

Art. 6

Concessioni per stabilimenti balneari

Le concessioni balneari devono garantire i seguenti criteri generali (caratteristiche tecnico dimensionali) così come richiamati dall'art. 3 della L.R. n. 141/1997:

1. Per ogni concessione è fatto obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno; il corridoio di accesso deve essere adeguato alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 104/92).
2. Per le concessioni contigue, in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie), deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 metri (spazio minimo per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per metri lineari 1,50 ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura di ombreggio.
3. In tutte le aree del demanio marittimo concesse per le tipologie di insediamento di cui all'articolo 2 devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone diversamente abili.
4. Per la realizzazione di nuovi impianti o di strutture in ampliamento degli impianti esistenti deve essere assicurata l'utilizzazione di materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale e/o sistemi costruttivi in bioarchitettura. Per i servizi di ombreggio l'abbattimento delle barriere architettoniche è limitato alla predisposizione dei percorsi in adeguamento della L. 104/1992 nel periodo di utilizzazione (estivo).
5. La realizzazione delle opere comprese nel comma 3 è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai commi 6 e 7 limitatamente al dimensionamento minimo richiesto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche. La massima estensione del fronte per le nuove concessioni non può superare i 50 metri lineari.

6. La percentuale massima di superficie pavimentata per piazzole/piattaforme, escluso gli impianti mobili di cui all'articolo 3, comma 3 del PDMR, non può superare il 20 per cento dell'area in concessione, con una superficie massima di metri quadrati 250. L'esistente legittimato è fatto salvo.
7. La percentuale massima di superficie copribile con volumi e tettoie, escluso gli impianti mobili di cui all'articolo 3, comma 3 del PDMR, n. 10 cabine spogliatoio per una superficie massima di metri quadrati 22,50, non può superare il 20 per cento dell'area in concessione, con una superficie massima di metri quadrati 250.
8. Nella parte sottostante la superficie copribile di cui al comma 7 e nel caso in cui la stessa sia posta ad una quota superiore rispetto al piano dell'arenile, possono essere ricavati locali/tecnici/rimesse attrezzature balneari di altezza utile massima di metri 2,20 con l'impiego di sistemi costruttivi a basso impatto ambientale, seppur nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 30 del PDMR.
9. Le concessioni possono essere dotate di un locale tecnico della superficie massima di metri quadrati 9, come previsto nel comma 8 (parte seminterrata).
10. Centrali, motori, serbatoi, autoclavi (centrali tecnologiche) e quanto altro necessario per il funzionamento degli impianti di servizio devono essere localizzati nel locale tecnico al fine di evitare superfetazioni impattanti e/o aspetti poco decorosi con l'ambiente circostante.
11. Nel titolo concessorio la consistenza degli impianti (fissi e mobili) deve essere indicata al lordo della superficie di occupazione (ingombro) al fine della corretta determinazione del relativo canone di concessione.
12. I manufatti, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati di almeno metri lineari 1,50 (estradosso del primo solaio del manufatto) rispetto alla quota livello medio mare misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di rilevamento WGS84. I manufatti in ampliamento dei complessi balneari realizzati prima del 29/07/2004 possono essere posizionati alla stessa quota degli impianti originari. L'esistente legittimato è fatto salvo.
13. La barriera visiva, limitatamente agli impianti fissi, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di metri 1,50 da terra, con l'esclusione degli impianti mobili e del fronte occupato dalle cabine spogliatoio per un massimo di metri 4 (n.2 file di cabine), non può superare il 25 per cento del fronte concesso per le concessioni con fronte a mare superiore a metri 40 e al 30 per cento per le concessioni con fronte a mare inferiore ai metri 40. L'esistente, legittimato è fatto salvo.
14. L'altezza massima dei volumi realizzati non può superare i metri 4,50, comprese le eventuali strutture di protezione dei frequentatori (parapetti) di coperture accessibili ed utilizzate a solarium e/o attività ricreative (al netto del distacco di cui al comma 12).
15. Le coperture degli impianti fissi (stabilimento balneare) possono essere utilizzate a solarium o per attività turistiche e ricreative, con l'installazione di impianti mobili, limitatamente alla stagione balneare e/o utilizzate per la installazione di tecnologie per la produzione di energia (energie rinnovabili) quali tetti fotovoltaici. L'altezza massima dei tetti fotovoltaici deve essere contenuta nei limiti previsti dal comma 14.

16. Nell'ambito della concessione, possono essere delimitate aree specifiche, non superiori al 5 per cento dell'area concessa, con sistema a giorno non impattante (rete metallica plastificata e/o altro materiale simile con maglia non inferiore a millimetri 100) di altezza superiore a metri 1,80 per una superficie massima di metri quadrati 150. Le predette aree devono essere individuate lato mare ed a ridosso dei manufatti esistenti al fine di non compromettere ulteriormente la vista del mare. Le concessioni con profondità inferiore ai metri 30 possono collocare tali aree ai lati dei manufatti esistenti.
17. Lo specchio acqueo, entro 300 metri dalla costa, può essere utilizzato, limitatamente al periodo estivo, per attività turistico ricreative complementari alla balneazione (pontili galleggianti prendisole, parchi acquatici, piattaforme galleggianti), esclusivamente dai titolari delle concessioni demaniali marittime e nel rispetto dell'uso prioritario ed esclusivo della libera balneazione.
18. Le aree per animali domestici "bao/miao beach" devono essere attrezzate nel rispetto della L.R. 19/2014 e della Ordinanza balneare.

ART. 7

Concessioni per ombreggi

1. La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20% dell'area concessa con una superficie massima di mq 250. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
2. E' consentita la realizzazione di una piattaforma di 2 mq per ogni metro lineare di fronte arenile, ed in ogni caso per una superficie massima non superiore a mq. 80,00. La piattaforma deve contenere un chiosco di superficie massima di mq. 40, (comprendente un locale da adibire ad attività di pubblico esercizio e servizi igienici) e veranda coperta. L'altezza utile del chiosco deve essere pari a mt. 3,00. Si consentono installazioni di manufatti prefabbricati in c.a. vibrato montati senza impiego di leganti permanenti o manufatti in legno, garantendo in ogni caso la facile rimozione, e con divieto di ancoraggio definitivo al suolo. La piattaforma concorre alla percentuale della superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, per una superficie coperta massima pari al 20% dell'area in concessione e non superiore a mq. 80.
3. La distanza del chiosco dal lungomare dovrà essere pari ad almeno mt. 4,00;
4. La piattaforma, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, deve essere staccata dal piano dell'arenile di almeno 1,5 mt. ed il piano di calpestio non deve essere superiore alla quota del marciapiede del lungomare. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
5. E' consentita la realizzazione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, ai regolamentari servizi igienici ed il sistema di accesso ai servizi, alle strutture e al mare ai soggetti portatori di handicap.

6. E' consentita la realizzazione di spazi da destinare a solarium o per attività turistiche e ricreative, ubicate sulle coperture dei volumi realizzati senza la installazione di ulteriori opere fisse, escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori.
7. L'altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m. 4,50 dalla quota del marciapiede del lungomare, comprese le eventuali strutture di protezione, (parapetti) delle coperture dei volumi realizzati utilizzate a solarium o per attività turistiche e ricreative.
8. E' consentita l'installazione di tende ombreggianti semplicemente poggiate e ancorate a terra che non superino il 5% dell'area in concessione sempre che siano ricomprese nei parametri di cui all'art. 5 del P.D.M. Regionale.
9. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
10. E' consentito mantenere n. 4 cabine per ricovero attrezzi, pronto soccorso, spogliatoio di uso pubblico delle dimensioni di cui al precedente art. 5, nonché di servizi igienici come disciplinato all' art. 10.

Art. 8

Fasce parallele al mare

Le fasce parallele al mare sono suddivise in:

- Fascia per servizi;
- Fascia per talassoterapia (attrezzatura balneare);
- Fascia di libero transito.

La fascia dei servizi si estende dal confine posto a ovest del demanio marittimo, per una profondità variabile necessaria a contenere gli impianti.

In questa fascia è possibile l'installazione e il mantenimento degli impianti fissi e mobili con un massimo di :

- superficie pavimentata pari a 250 mq ;
- superficie copribile pari a 250 mq ;

La fascia per la talassoterapia si estende dal limite definito dalla fascia dei servizi fino alla zona di battigia riservata al libero transito, fascia non omogenea per tutto il litorale come si evince dalla relativa tavola grafica.

La zona di libero transito si estende dalla fine della fascia per la talassoterapia fino al bagnasciuga con una profondità pari a 5 mt. (come si evince dalla relativa tavola grafica).

Tale zona deve rimanere al libero uso senza stazionamento fisso.

Art. 9

Norme di carattere generale

1. La realizzazione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, ai regolamentari servizi igienici ed il sistema di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i portatori di handicap, è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa.
2. Alle concessioni esistenti dovrà essere garantito un corridoio di libero transito, per l'accesso al mare, a carico di entrambi i confinanti di mt. 1,50 ciascuno. L'esistente regolarmente autorizzato o condonato è fatto salvo, i concessionari dovranno adeguarsi solo in caso di ristrutturazione dello stabilimento.
3. E' vietata la recinzione degli stabilimenti balneari situati nelle aree in concessione.
4. E' vietato depositare cassette vuote o qualsiasi altro tipo di contenitore all'esterno del suddetto locale deposito.
5. Nelle aree sottoposte a specifico vincolo di "Natura 2000" e nelle aree appartenenti al sistema delle aree protette la materia è disciplinata in conformità alle norme e agli strumenti di pianificazione loro dedicati. L'esistente, legittimamente realizzato e/o condonato, è fatto salvo.
6. Nell'ambito del territorio costiero è possibile realizzare pontili di passeggiata a mare che possono prevedere aree belvedere, opere d'arte di rilevante valore estetico con sovrastrutture a carattere temporaneo strumentali al godimento turistico, di facilissima rimovibilità, in corrispondenza di piazze o arterie principali cittadine, con l'esclusivo utilizzo di materiali sostenibili, della lunghezza massima della zona riservata alla balneazione. Standard dimensionali/qualitativi ed ubicazione sono demandati alla pianificazione comunale nel rispetto del proprio territorio costiero.
7. Gli impianti di servizio alle concessioni per circoli nautici devono essere realizzati nei limiti dimensionali previsti dall'art. 6 comma 6 e 7.
8. Le aree demaniali destinate ad attività ricettive all'aria aperta possono essere dotate di strutture mobili nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 10

Servizi Igienici

I servizi igienici di tutte le concessioni di cui all'articolo 2 devono essere non meno di due;

- a) almeno un servizio igienico dovrà rispondere ai requisiti contenuti nella legge 9.1.89 n.13 e D.M. n.236 del 23.6.89, inerente le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) i servizi igienici dovranno essere muniti di ogni strumentazione idonea al servizio e rispondenti alle norme igienico-sanitarie in vigore;

Ogni concessione per stabilimenti balneari dovrà disporre inoltre di:

- una doccia ogni 50 (cinquanta) ombrelloni o frazione di essi con un massimo di 4;
- un lava piede ogni 50 (cinquanta) ombrelloni o frazione di essi, con un massimo di quattro;
- trespola porta rifiuti, uno ogni 20 ombrelloni;

- recipiente per rifiuti consistenti e per le alghe, minimo n.1, munito di coperchio a chiusura e fissato ad apposito sostegno che verrà vuotato almeno una volta al giorno a cura del concessionario;
- tutti i servizi igienici dovranno essere, a cura del concessionario, allacciati alla rete fognante comunale esistente sul lungomare.

Art. 11

Nuove aree ricettive

Nel presente piano vengono inserite nuove aree destinate a servizi per gli utenti denominati aree ricettive (così come si evince dalla tavola grafica).

Tali aree in base alla nuova ripartizione delle aree demaniali rientrano nel novero delle aree di competenza del Demanio dello Stato e quindi sono di gestione di quest'ultimo.

Le aree destinate sono comprese nell'ambito del litorale tra Viale Enrico Berlinguer e il Lungomare Cristoforo Colombo.

Tali aree sono in numero di 6 unità, ognuna presenta servizi differenti, quali:

- aree destinate a verde;
- aree destinate ad attrezzature per il gioco e per lo sport;
- aree destinate a servizi ricettivi.

In tutte le aree dove è necessario la realizzazione di ingombri, questi possono essere realizzati con strutture facilmente rimovibili, a basso impatto ambientale e/o con sistemi costruttivi in bioarchitettura e devono assicurare l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutte le strutture dovranno avere uno stesso carattere architettonico, utilizzando gli stessi materiali così come richiamato in premessa.

a) aree destinate a verde (parco attrezzato)

L'area interessata è di mq. 8355 da destinare ad area verde attrezzata (parco giochi con aree di sosta pedonale con panchine e area videoproiezioni all'aperto).

Si potrà insediare un chiosco bar di superficie lorda non superiore a mq. 25 e altezza non superiore a mt. 3.

b) aree destinate ad attrezzature per il gioco e lo sport;

Sono previste n. 2 aree di mq. 1386 mq cadauna da destinarsi ad attività per il gioco e lo sport.

Si potranno insediare: aree pattinaggio, piattaforma per ballo, giochi vari;

Si potrà insediare per ogni area un chiosco bar di superficie lorda non superiore a mq. 12 e altezza non superiore a mt. 3.

a) aree destinate a servizi ricettivi;

Sono previste n. 3 aree rispettivamente di mq. 1195, mq. 1240 e mq. 1588 da destinarsi a punti ricettivi.

Si potranno insediare chioschi per assistenza all'utenza, ovvero punti vendita commerciali di prodotti artigianali e prodotti tipici.

Si potrà insediare per ogni area un chiosco di superficie non superiore a mq. 12 e altezza non superiore a mt. 3.

L'affidamento di queste aree sarà gestito dall'Agenzia del Demanio.

Sarà necessario acquisire sulla base del progetto di dettaglio il parere degli enti interessati con particolare riferimento alla soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio d'Abruzzo, al Comune e al Genio Civile.

Art. 12

Pronto Soccorso

Ogni concessione dovrà essere dotata di attrezzature di pronto soccorso di primo intervento.

Durante le ore di servizio dovrà essere assicurata la reperibilità di un sanitario e solo in assenza ci si appoggerà al soccorso pubblico.

Il titolare della concessione provvederà periodicamente a controllare le cassette di pronto soccorso e darà le opportune istruzioni, per il completamento delle stesse con l'ausilio di personale qualificato.

In ogni concessione dovrà essere installato un apposito altoparlante per comunicazioni urgenti.

Art. 13

Gli accessi

Tutte le concessioni oggetto della presente normativa, dovranno garantire la effettiva possibilità alle persone portatrici di handicap di accedere al mare ed agli impianti e servizi di uso pubblico (piattaforma locale esercizio pubblico e servizi igienici ecc.) ai sensi dell'art. 23 della legge 5.2.92 n.104 e nel rispetto di quanto previsto dal DM. 14.06.89 n. 236 e dal D.P.R. 503/1996 nel testo in vigore.

Art. 14

Zone attrezzate per il gioco e lo sport

Ogni concessione potrà prevedere, previa autorizzazione, una zona attrezzata per il gioco e lo sport, il fitness, (quali scivoli, altalene, giostrine, pallavolo, attività ricreative, ecc.);

Le suddette attrezzature devono comunque essere sistemate a distanza adeguata dalla zona adibita alla posa degli ombrelloni e dalla battigia con un minimo di mt. 5.

Art. 15

Insegne e cartelli

Ogni concessione dovrà munirsi:

- di apposita insegna riportante la denominazione della concessione da installare in modo ben visibile a ridosso dei manufatti (cabine);
- di cartelli di delimitazione della concessione da applicarsi sulla delimitazione del lungomare.

Art. 16

Circolazione delle imbarcazioni

Per tutto quanto concerne la regolamentazione della circolazione delle unità di diporto e delle imbarcazioni in genere, la materia è regolamentata dalla vigente legislazione di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima.

Art. 17

Alaggio e sosta delle imbarcazioni da diporto

Le imbarcazioni di piccole dimensioni potranno sostare sul tratto di arenile individuato con apposita simbologia sulla planimetria di progetto nel tratto adiacente il canale di bonifica ove è presente il porto turistico.

L'alaggio delle imbarcazioni da pesca e da diporto avverrà nel tratto di arenile adiacente il canale di bonifica. Lo specchio d'acqua antistante la concessione dedicata al deposito e custodia delle imbarcazioni da diporto potrà essere utilizzato per campi boe funzionalmente connessi con l'attività stessa.

Tale area è stata oggetto di variante puntuale al P.R.G. approvata con delibera di C.C. n. 6 del 06/02/2018.

Art. 18

Rilascio delle concessioni

1. Le concessioni demaniali hanno la durata prevista dalle vigenti disposizioni normative, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.
2. Le concessioni sono rinnovate dai comuni in osservanza delle linee guida che vengono emanate al riguardo dal Servizio politiche turistiche e demanio marittimo in ottemperanza delle norme di riferimento vigenti.
3. Nel caso di rilascio di ampliamento e/o modificazioni di concessioni esistenti, l'Ente concedente ne informerà la Regione e la Capitaneria di Porto per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 19

Obblighi del concessionario

E' fatto l'obbligo al beneficiario della concessione:

- di ottemperare alle disposizioni fissate dalla legge circa le modalità d'uso della fascia balneare;
- di provvedere alla sistemazione ed alla pulizia del tratto di arenile concesso;
- di provvedere alla manutenzione delle attrezzature con particolare attenzione alla sostituzione periodica delle attrezzature stesse;
- di ottemperare alle disposizioni fissate dai regolamenti riguardanti le modalità di rilascio delle concessioni.

Qualora, per fenomeni naturali, si verifichi un aumento della profondità dell'arenile in concessione, il concessionario dovrà darne comunicazione al Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo e alla determinazione del relativo canone.

Art. 20

Disposizioni finali

I comuni rilasciano, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento, concessioni o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza degli interessati, per commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative, in accordo con la normativa vigente.

Per il posizionamento di piante e arbusti, non è richiesta alcuna autorizzazione purché posizionate ad una distanza minima di m.15 dalla battigia. Sono escluse le aree sottoposte a specifico vincolo di "Natura 2000" e le aree protette in materia.

Per la realizzazione di una postazione di pronto intervento in struttura prefabbricata dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di bagni e passerelle d'accesso al mare per portatori di handicap, il concessionario che ne fosse sprovvisto può procedere direttamente senza alcuna preventiva autorizzazione demaniale dandone semplice comunicazione scritta al Comune, restando ferma l'acquisizione del nulla osta ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e il relativo titolo abilitativo all'edificazione.

Il presente piano è operativo dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, al termine delle procedure previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 18/1983.

Per quanto non contemplato dalle presenti norme, si rinvia agli atti e provvedimenti delle legittime amministrazioni interessate alla normativa speciale marittima.

Per quanto non riportato si fa sempre riferimento al P.D.M. REGIONALE, approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo in data 24/02/2015 con verbale n. 20/4 ed alle ordinanze emanate annualmente dalle Autorità competenti.

Art. 21

Sanzioni

Per le inosservanze al presente regolamento ed a quelle emanate annualmente dalle Autorità competenti, saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.